



# Città di Benevento

1° SETTORE: AFFARI GENERALI-SERVIZI ISTITUZIONALI-ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Ufficio di Gabinetto**

Via Annunziata, 138 (Palazzo Mosti) - tel. 0824 772 220/240  
segreteria sindaco@pec.comunebn.it - segreteria sindaco@comunebn.it

## Ordinanza sindacale n. 1/2023

**Oggetto:** Superamento del limite di PM10 in tutte le stazioni di misura delle polveri sottili – Misure di contenimento – Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'ambiente e della Salute pubblica.

### IL VICESINDACO

#### Premesso che

- con la L.R. n.36 del 03.08.2020 "Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria", la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, all'articolo 2, l'adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM10;
- l'articolo 2 della predetta L.R. n. 36/2020 subordina l'adozione delle misure ivi indicate, da parte dei Sindaci dei Comuni delle aree interessate, al verificarsi di una delle seguenti condizioni alternative, comunicate da ARPAC: SITUAZIONE A: valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero, pari a 50 µg/m3, in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell'aria, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno; SITUAZIONE B: avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, ossia del numero massimo di superamenti giornalieri previsti per il PM10 per anno civile, pari a 35, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;
- la Regione Campania, in attuazione dell'art. 2 della richiamata L.R. n. 36 del 03.08.2020, ha adottato il Decreto n. 35 del 03 febbraio 2022 con cui è stata approvata la "Procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili";
- che in detta procedura la stessa Regione Campania, l'ARPA Campania ed i Comuni interessati sono individuati quali Enti preposti alla sua attuazione;

**Visto che** l'Arpa Campania, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1250 del 04/01/2023, ad oggetto "*Comunicazione superamento dei limiti PM10 in data 1 gennaio 2023 e presenza condizioni di ristagno degli inquinanti previste per i giorni 2,3,4 gennaio 2023*" ha comunicato:

- il superamento del limite di PM10 in tutte le stazioni di misura delle polveri sottili per le quali è stato possibile acquisire i dati;
- sulla base delle previsioni meteo ambientali disponibili sono previsti 3 giorni consecutivi di ristagno degli inquinanti.

**Atteso che**, come su detto, qualora l'ARPAC comunichi, con apposito bollettino di qualità dell'aria e meteo ambientale, "[...] valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell'aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, i Sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con Ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell'ARPAC, le misure indicate dalla medesima legge atte al contenimento del fenomeno de quo;

**Considerato che** il miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

**Ritenuto** di dover adottare con la dovuta urgenza tutte le misure cautelative a tutela della salute pubblica;

**Visti** l'art. 50 del T.U. n. 267/2000; il D. Lgs. 152/2006; la L.R. 36/2020;

### **ORDINA**

Sull'intero territorio comunale a partire dal **5 gennaio 2023** e fino al giorno **8 gennaio 2023**:

- a) Divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- b) Divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;
- c) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- d) Potenziamento dei controlli, ad opera della Polizia Municipale, riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami.

### **AVVERTE CHE**

- salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. 267/2000, fatta salva la responsabilità civile e penale;
- avverso la presente ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

### **RENDE NOTO**

che il Servizio di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'osservanza della presente Ordinanza e di porre in essere tutte le attività connesse alla sua ottemperanza.

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Benevento;

che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, ovvero per opportuna conoscenza a:

- Alla Regione Campania 50.06.00 – Direzione Generale per l'ambiente la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
- All'ARPA Campania; Alla Prefettura di Benevento; Al Comando dei Carabinieri di Benevento; Al Comando di Polizia Municipale.

Il Dirigente Settore Ambiente  
Ing. Maurizio Perlingieri

Avv. Francesco De Pierro